

Allegato "B" al rep. 15112/8798

Fondazione AG e B Tirelli - Ente del Terzo Settore

STATUTO

1. Denominazione

Su iniziativa di Tirelli Antonio, è costituita una Fondazione denominata:

Fondazione AG e B Tirelli - Ente del Terzo Settore

la Fondazione potrà altresì essere identificata ad ogni conseguente effetto, con la denominazione in forma abbreviata:

FONDAZIONE TIRELLI - ETS

Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione è disciplinata dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile nonché, dal presente statuto.

2. Sede e Durata

La Fondazione ha sede in Piantedo (SO) e durata illimitata.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica del presente statuto.

La Fondazione potrà istituire sedi secondarie in altre località, sia in Italia che all'estero, con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione, comunque nel rispetto delle forme di legge.

3. Finalità e Scopi - Attività di interesse generale

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo Settore.

La Fondazione, nel perseguire le finalità di cui nel seguito, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii, e precisamente:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (lettera u);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f);

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni (lettera a);

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia

da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (lettera e);

- servizi strumentali ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da altri enti del Terzo settore (lettera m).

Nell'ambito delle attività di interesse generale sopra elencate la Fondazione si prefigge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- effettuare erogazioni in denaro o in natura a favore di soggetti in condizioni di disagio, di altri enti che operino direttamente nei confronti delle suddette persone e a favore di altri enti, anche pubblici, che operino nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, degli aiuti umanitari;

- sostenere famiglie con figli minori affetti da patologie neoplastiche o altre gravi patologie, e necessitanti di cure presso ospedali lontani dalla propria residenza anagrafica;

- sostenere progetti a favore di persone in condizioni di disagio, anche minori e anche appartenenti a collettività estere, nonché ogni iniziativa e progetto utile a garantire il loro effettivo accesso ai diritti fondamentali dell'uomo quali quello alla vita, alla salute, all'istruzione, alla casa e al lavoro;

- promuovere, anche attraverso la gestione diretta di progetti, interventi di sostegno tramite l'erogazione di sovvenzioni e aiuti umanitari;

- favorire l'inserimento di giovani in condizioni di grave disagio economico o familiare nel mondo della scuola e del lavoro, anche tramite apposite borse di studio;

- collaborare con scuole, università, fondazioni, enti od istituzioni, pubblici e privati interessati al perseguimento di iniziative coerenti con gli scopi statutari;

- incoraggiare le potenzialità e stimolare le attività produttive e la realizzazione delle persone mediante la formazione e l'istruzione scolastica, per mezzo di erogazioni in denaro o natura, direttamente a favore di persone che necessitino di interventi di istruzione e formazione e a favore di altri enti, anche pubblici o ad essi equiparati, che operino nell'ambito dell'istruzione e formazione;

- finanziare la realizzazione di programmi a breve e a medio periodo, in particolare nei settori dell'educazione e dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria;

- sostenere il restauro e/o la conservazione, nonché la valorizzazione di beni culturali riconosciuti di interesse e quindi ricompresi fra quelli sottoposti a tutela ai sensi delle vigenti leggi;

- tutelare, promuovere e valorizzare i beni di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico a norma e ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004.

La Fondazione può esercitare attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, secondo i criteri e i limiti definiti con Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e meglio individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può coope-

rare con Enti pubblici e soggetti privati e sottoscrivere accordi e convenzioni che ne regolamentino i rapporti, partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività, partecipare a consorzi, reti, raggruppamenti o forme aggregate altrimenti denominate per l'attuazione di progetti specifici; il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

La Fondazione può promuovere e/o organizzare eventi e manifestazioni, svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n.117/2017.

4. Patrimonio e Mezzi Economici

Il Patrimonio della Fondazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di dotazione iniziale versato dal Fondatore in sede di costituzione;
- b) da eredità, lasciti, dalle pubbliche e private contribuzioni erogate con esplicita destinazione al Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia destinato a patrimonio per disposizione espressa, per legge o per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) dagli avanzi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del proprio patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone:

- a) dei redditi del patrimonio di cui sopra e dei proventi della propria attività;
- b) delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, per il raggiungimento dei suoi scopi;
- c) delle somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio stesso per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) degli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a Patrimonio;
- e) dei proventi derivanti dalle raccolte di fondi, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017, tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, con continuità, ovvero occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

5. Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente, il Vice Presidente, ove nominato;
- c) l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

6. Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri nominati dal Fondatore.

In caso di impedimento o decesso del Fondatore, la nomina spetta alla di lui figlia e, in via successiva, alla moglie.

Il Consiglio dura in carica 5 (cinque) esercizi e i Consiglieri sono rieleggibili. In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere nel corso del mandato per qualsiasi motivo (dimissioni, decesso, revoca o impedimento permanente) lo stesso verrà sostituito da un nuovo Consigliere nominato dal Fondatore.

Il nuovo Consigliere rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri originariamente nominati, l'intero Consiglio sarà automaticamente decaduto e occorrerà procedere al rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto sopra indicato.

Il Consiglio decaduto rimane comunque in carica fino alla sua sostituzione. — Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Per quanto non disposto si applicano le previsioni dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 117/2017.

7. Competenze del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, senza alcuna limitazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, ne predispone e ne esegue i programmi;
- b) delibera l'adozione di regolamenti interni;
- c) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
- d) approva entro 6 (sei) mesi dalla data di chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed eventualmente il bilancio sociale;
- e) nomina il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente della Fondazione, con facoltà di delegare i poteri delegabili per legge al Presidente e al Vice-Presidente, se nominato;
- f) nomina, se del caso, il Direttore;
- g) delibera, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- h) amministra il patrimonio della Fondazione;
- i) delibera il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari ovvero in beni immobili;
- j) delibera i poteri e i compiti che ritiene di conferire al Presidente ed al Direttore in aggiunta a quelli già spettanti per statuto;
- k) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato;
- l) conferisce incarichi professionali;
- m) delibera in ordine alla sottoscrizione di contratti di qualsiasi natura;
- n) delibera le modifiche dello statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e ai sensi di legge;
- o) delibera, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e in generale enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- p) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e le

scuole, le università ed altri enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
q) delibera sulle operazioni straordinarie;

r) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio, secondo maggioranze e modalità di legge e di statuto;

s) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Il Consiglio può inoltre, nei modi di legge, conferire la rappresentanza legale della Fondazione per singoli atti o categorie di atti ad uno o più membri del Consiglio o al Direttore, determinandone i rispettivi poteri.

Eventuali limitazioni del potere di rappresentanza saranno iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

8. Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate presso la sede della Fondazione o in ogni altro luogo purché in Italia, dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente, ove nominato, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti, con avviso contenente l'indicazione del luogo, l'orario dell'Adunanza e l'ordine del giorno, spedito almeno sette giorni prima della data della riunione con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima, a mezzo e-mail o altri strumenti di comunicazione digitale.

Il Consiglio di Amministrazione potrà anche riunirsi on-line mediante apposite piattaforme che consentano l'identificazione dei Consiglieri partecipanti alla riunione e purché sia loro consentito di partecipare in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

Per l'adozione delle delibere aventi per oggetto le operazioni straordinarie, le modifiche dello statuto ovvero lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, partecipa, ove nominato, il Direttore, che assolve alle funzioni di segretario del Consiglio stesso.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione e trascritto nel relativo libro.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente, se nominato.

9. Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, fra i suoi membri. Egli mantiene tale incarico per il periodo del suo mandato consiliare ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio

gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Il Presidente, sulla scorta dei poteri a lui attribuiti o su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

10. Direttore

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, può nominare un Direttore, esterno al Consiglio, scelto fra persone di comprovate capacità gestionali ed esperienza in materia. Al Direttore, che resta in carica per un triennio, ed è nuovamente nominabile a tale incarico, spettano i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- redigere il bilancio consuntivo annuale;

- sovrintendere all'organizzazione ed alla gestione del personale dipendente dalla Fondazione;

- gestire l'attività ordinaria della Fondazione secondo le direttive generali del Consiglio di Amministrazione;

- concordare e sottoscrivere convenzioni, contratti ed accordi con soggetti terzi, previa delega (generale o speciale) del Consiglio;

- sovrintendere alla tenuta della contabilità e dei libri sociali.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a determinare eventuali altri compiti e funzioni del Direttore. In caso di assenza o impedimento del Direttore le sue funzioni sono temporaneamente assunte da un Consigliere all'uopo delegato.

11. Organo di Controllo

L'Organo di controllo, nominato ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, può essere monocratico o collegiale e dura in carica per 3 (tre) esercizi, con possibilità di riconferma.

L'Organo di controllo è designato dal Fondatore. In caso di impedimento o decesso del Fondatore, la nomina spetta alla di lui figlia e, in via successiva, alla moglie del Fondatore.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 e attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

All'Organo di controllo deve essere attribuito un compenso per la carica, determinato dal Consiglio, nonché il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'incarico.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

12. Soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, deve essere nominato un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che dura in carica per 3 (tre) esercizi.

La designazione è di competenza del Fondatore. In caso di impedimento o decesso del Fondatore, la nomina spetta alla di lui figlia e, in via successiva, alla moglie del Fondatore.

La revisione legale dei conti può essere inoltre esercitata dall'Organo di controllo. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

13. Emolumenti

La Fondazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

14. Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e Avanzi di Gestione

L'esercizio va dal 1° (primo) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla legge. Entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva, previo parere favorevole dell'Organo di controllo, il bilancio dell'esercizio precedente, corredato dalla relazione di missione redatta a norma di legge e lo deposita presso il RUNTS secondo termini e modalità di legge.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale che andrà approvato ogni anno entro il medesimo termine disposto per il bilancio consuntivo.

Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi della Fondazione e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017.

15. Libri Sociali

La Fondazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

a) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo, e di eventuali altri organi.

16. Volontari

La Fondazione può avvalersi di volontari, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017.

La Fondazione iscrive in un apposito registro vidimato, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

17. Scioglimento

Nel caso lo scopo della Fondazione sia stato raggiunto, si sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, ovvero se il patrimonio divenga insufficiente e in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile la Fondazione si estingue.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto - previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge - ad altro Ente del Terzo Settore avente analoga natura giuridica e analogo scopo individuato dal Consiglio di Amministrazione che nomina uno o più liquidatori. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo il liquidatore provvederà a devolverlo nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

18. Norme Applicabili

Alla Fondazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli Enti del terzo settore, e, in particolare il D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni, e i regolamenti interni approvati dalla Fondazione.

F.ti: ANTONIO TIRELLI

DEMETRIO RANDO Notaio